

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
288/2022/R/EEL

**ORIENTAMENTI IN MATERIA DI DEFINIZIONE DI UN
MECCANISMO AUTOMATICO PER IL RECUPERO DEGLI IMPORTI
DOVUTI E NON VERSATI DA PARTE DI GESTORI DI SISTEMI DI
DISTRIBUZIONE CHIUSI A SEGUITO DELLA RITARDATA
APPLICAZIONE DELLA REGOLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI
SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI**

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica

28 giugno 2022

Premessa

L'Autorità, nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 236/2022/R/eel in materia di definizione di un meccanismo automatico per il recupero degli importi dovuti e non versati da parte di gestori di Sistemi di Distribuzione Chiusi che abbiano applicato tardivamente ovvero non stiano applicando le disposizioni regolatorie previste dalla deliberazione 539/2015/R/eel e dal relativo Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi, con il presente documento per la consultazione definisce gli orientamenti per la definizione delle modalità di calcolo e di recupero dei medesimi importi.

In particolare, gli orientamenti del presente documento per la consultazione definiscono il soggetto che dovrà procedere al calcolo dell'importo oggetto di recupero, i criteri che il suddetto soggetto dovrà applicare per quantificare l'entità dell'importo oggetto di recupero, nonché le modalità e i tempi entro cui procedere al medesimo recupero. In tale ambito si è prevista l'introduzione di maggiorazioni agli importi oggetto di recupero correlate a:

- *il ritardo accumulato dal gestore del Sistema di Distribuzione Chiuso nel richiedere l'iscrizione ai Registri dei Sistemi di Distribuzione Chiusi e nell'applicare la regolazione vigente in materia di Sistemi di Distribuzione Chiusi;*
- *le modalità con cui è stata individuata l'inadempienza nell'applicare la regolazione dell'Autorità (violazione accertata dall'Autorità, eventualmente per il tramite di soggetti titolati, ovvero autodenuncia da parte del gestore del Sistema di Distribuzione Chiuso).*

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta compilando l'apposito modulo interattivo disponibile nel sito internet dell'Autorità www.arera.it o, in alternativa, all'indirizzo PEC istituzionale protocollo@pec.arera.it, entro il 28 luglio 2022.

Si fa riferimento all'Informativa relativa al trattamento dei dati personali, punto 1, lettere b) e c) in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni e si invitano i soggetti interessati a seguire le indicazioni ivi contenute, in particolare in relazione a eventuali esigenze di riservatezza.

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale
Unità Energia sostenibile, efficienza e fonti rinnovabili
Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano
Tel. 02-65565290
pec istituzionale: protocollo@arera.it
e-mail: info@arera.it
sito internet: www.arera.it

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4.2, della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA (Titolare del trattamento) nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate nel sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti a indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. Il dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché a evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'ARERA è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, e-mail: rpdp@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

INDICE

1.	INTRODUZIONE E OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE.....	6
-	Il quadro legislativo e regolatorio in materia di SDC vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 210/21	6
-	Le modifiche normative in materia di SDC introdotte con il decreto legislativo 210/21 e le conseguenti azioni dell'Autorità.....	11
-	Oggetto e finalità del presente documento per la consultazione	14
2.	ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ IN MATERIA DI DEFINIZIONE DI UN MECCANISMO AUTOMATICO PER IL RECUPERO DEGLI IMPORTI DOVUTI E NON VERSATI DA PARTE DI GESTORI DI SDC A SEGUITO DELLA RITARDATA APPLICAZIONE DELLA REGOLAZIONE VIGENTE IN MATERIA	15

1. Introduzione e oggetto del documento per la consultazione

Il quadro legislativo e regolatorio in materia di SDC vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 210/21

1.1 Il quadro legislativo in materia di SDC ha subito diverse evoluzioni negli anni anche se le norme di rango primario che hanno contribuito sostanzialmente a definirne il quadro vigente sono state la legge 99/09 e il decreto legislativo 93/11¹. Tramite le predette norme primarie, nonché alcuni decreti attuativi (si veda il decreto ministeriale 10 dicembre 2010) il legislatore ha, quindi:

- introdotto la definizione di Reti Interne d'Utenza (di seguito: RIU);
- recepito nell'ordinamento nazionale la disciplina sui cosiddetti Sistemi di Distribuzione Chiusi (di seguito: SDC) di cui all'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, prevedendo che *“i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d'utenza così come definite dall'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 nonché le altre reti elettriche private definite ai sensi dell'articolo 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009”*, ed escludendo conseguentemente (anche in considerazione della normativa primaria in materia di esercizio dell'attività di distribuzione) la possibilità che si potessero realizzare nuovi SDC diversi da quelli ricadenti nell'ambito delle reti portuali e aeroportuali (aree in cui il soggetto che eroga il servizio di distribuzione lo fa sulla base di una concessione rilasciata dall'Autorità di Sistema Portuale competente ovvero dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile- ENAC);
- previsto che:
 - i. ai fini della qualità del servizio elettrico e dell'erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione, la responsabilità del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi sia limitata, nei confronti delle unità di produzione e di consumo connesse ai SDC, al punto di connessione con la rete con obbligo di connessione di terzi, ferma restando l'erogazione, da parte della società Terna S.p.A. (di seguito: Terna), del servizio di dispacciamento alle singole unità di produzione e di consumo connesse al SDC;
 - ii. le parti variabili degli oneri generali di sistema siano applicate all'energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi;

¹ Per completezza si evidenzia che in merito a quale quota dell'energia elettrica debba essere considerata (se quella prelevata dalla rete pubblica con obbligo di connessione di terzi ovvero se quella prelevata dal punto di connessione del singolo utente del SDC) ai fini dell'applicazione delle parti variabili dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, ovvero delle parti variabili delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, si sono susseguiti diversi provvedimenti legislativi che tra modifiche e abrogazioni (si vedano al riguardo gli articoli 24 e 34 decreto-legge 91/14, come convertito con modificazioni dalla legge 116/14 e l'articolo 6 del decreto-legge 244/16, come convertito con modificazioni dalla legge 19/17) hanno di fatto sancito il principio secondo cui le parti variabili degli oneri generali di sistema sono applicate all'energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi.

- attribuito all’Autorità, tra l’altro, il compito di individuare le configurazioni che rientrano tra i SDC e definirne la regolazione in materia di erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita.
- 1.2 L’Autorità, sulla base di quanto previsto dal quadro normativo nazionale in materia di SDC descritto nel paragrafo 1.1, nonché di quanto previsto dal quadro normativo comunitario (con particolare riferimento all’articolo 28 della direttiva 2009/72/CE e alla Nota integrativa del 22 gennaio 2010 della Commissione europea in materia di mercati *retail*), con la deliberazione 539/2015/R/eel e il relativo Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi (TISDC) ha:
- completato il quadro definitorio in materia di reti elettriche e SDC;
 - definito le procedure che i gestori degli SDC dovevano seguire per fare classificare le proprie reti tra i SDC;
 - definito la regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di SDC;
 - previsto che i gestori dei SDC, in coerenza con quanto disposto dalla direttiva 2009/72/CE e poiché i SDC sono reti di distribuzione, siano soggetti ai medesimi compiti e responsabilità cui sono sottoposti i gestori di rete concessionari ai sensi del decreto legislativo 79/99 e del d.P.R. 235/77, salvo specifiche deroghe previste dal TISDC in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2009/72/CE.
- 1.3 Sul piano definitorio, quindi, un SDC è una rete con obbligo di connessione dei soli terzi connettabili² che distribuisce energia elettrica all’interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e che, a eccezione di alcuni casi limitati (previsti dalla direttiva 2009/72/CE e ripresi dall’articolo 6, comma 6.1, del TISDC), non rifornisce clienti civili. Tale sistema di distribuzione, nella titolarità e gestione di soggetti diversi da Terna e dalle imprese distributrici concessionarie (imprese distributrici titolari di una concessione per l’erogazione, rispettivamente, del servizio di trasmissione o di distribuzione ai sensi degli articoli 3 o 9 del decreto legislativo 79/99 ovvero dell’articolo 1-ter del d.P.R. 235/77), è caratterizzato dal fatto che, per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati oppure dal fatto che distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate.
- 1.4 L’insieme dei SDC è suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi: le RIU e gli Altri SDC (ASDC), questi ultimi intesi come le reti elettriche, diverse dalle reti con

² Ai sensi dell’articolo 1, comma 1.1, lettera u), del TISDC, la rete con obbligo di connessione dei soli terzi connettabili è una qualsiasi rete elettrica gestita da un gestore di rete non titolare di una concessione di trasmissione o di distribuzione rilasciata ai sensi degli articoli 3 o 9 del decreto legislativo 79/99 ovvero dell’articolo 1-ter del d.P.R. 235/77 e che non ha l’obbligo di connettere tutti i soggetti che ne fanno richiesta, ma solo le utenze connettabili come disciplinate dall’articolo 6 del TISDC.

obbligo di connessione di terzi e diverse dalle RIU, esistenti ovvero autorizzate alla data del 15 agosto 2009 e che soddisfano i requisiti dei SDC.

1.5 L'Autorità con il TISDC ha, anche:

- istituito il Registro delle RIU e il Registro degli ASDC³;
- individuato le procedure che i gestori delle reti elettriche in possesso dei requisiti necessari per essere classificate tra gli SDC devono seguire affinché la propria rete sia classificata come SDC ed inserita in uno dei due Registri di cui al precedente alinea, nonché le modalità per procedere a comunicare le modifiche intercorse alle predette configurazioni impiantistiche;
- disposto che l'istanza di inserimento nei Registri degli SDC debba essere inviata all'Autorità entro:
 - i. il 30 giugno 2016 nel caso di richiesta di inserimento nel Registro delle RIU;
 - ii. il 30 settembre 2018 nel caso di richiesta di inserimento nel Registro degli ASDC;

e che il mancato invio della predetta istanza entro le summenzionate tempistiche comporti la decadenza del diritto all'inclusione della configurazione elettrica nel Registro delle RIU ovvero nel Registro degli ASDC. In tali casi i clienti finali e i produttori a essa connessi sarebbero dovuti diventare, direttamente ovvero indirettamente (tramite punti di connessione virtuali), utenti della rete con obbligo di connessione di terzi con effetti dal 1 ottobre 2018. Da tale data trovano, pertanto, applicazione i conguagli e le maggiorazioni previsti dal punto 11 della deliberazione 276/2017/R/eel;

- disposto che, in deroga a quanto previsto nel precedente alinea, nel caso delle reti elettriche per la cui gestione un'Autorità e/o un apposito Ente abbia il potere di rilasciare concessioni per l'erogazione dei pubblici servizi (ivi incluso quello di distribuzione di energia elettrica), quali quelle insite in porti e aeroporti, il diritto di inserimento nel Registro degli ASDC possa essere esercitato anche a seguito di dichiarazioni trasmesse in data successiva al 30 settembre 2018.

1.6 L'Autorità con il TISDC ha, inoltre, stabilito quali siano i diritti e gli obblighi dei relativi gestori di rete prevedendo, tra l'altro, che:

- ai gestori di SDC si applichino tutte le disposizioni dell'Autorità afferenti alle imprese distributrici, a eccezione di quanto previsto dal medesimo TISDC;

³ L'elenco delle RIU (confluito successivamente nel Registro delle RIU) è stato pubblicato per la prima volta con la deliberazione ARG/elt 52/10 ed è stato integrato con successive deliberazioni e da ultimo con la deliberazione 269/2019/R/eel; l'attuale Registro delle RIU include 32 RIU. Il Registro degli ASDC è stato pubblicato per la prima volta con la deliberazione 530/2018/R/eel ed è stato integrato con successive deliberazioni e da ultimo con la deliberazione 562/2021/R/eel; l'attuale Registro degli ASDC include 28 ASDC.

- i gestori di SDC abbiano l'obbligo di garantire agli utenti dei SDC il libero accesso al sistema elettrico⁴.

1.7 L'Autorità con il TISDC ha, infine, definito la regolazione in materia di erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita per gli utenti dei SDC prevedendo, tra l'altro, che:

- agli scambi di energia elettrica nei punti di interconnessione tra la rete pubblica con obbligo di connessione di terzi, sia essa la Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) gestita da Terna ovvero siano esse le reti di distribuzione gestite dalle imprese distributrici concessionarie, e la rete del SDC (scambi di energia elettrica nei punti di interconnessione fra reti), si applichi la stessa regolazione prevista dagli articoli 14⁵ e 15⁶ e dalla Parte II, Titolo 5⁷, del Testo Integrato Trasporto (TIT, Allegato A alla deliberazione 568/2019/R/eel) per la regolazione degli scambi di energia elettrica nei punti di interconnessione fra la RTN e la rete di distribuzione ovvero fra due reti di distribuzione (articolo 15 del TISDC);
- le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, nel caso di un SDC, siano applicate alla sola energia elettrica prelevata dai punti di interconnessione con la rete pubblica con obbligo di connessione di terzi e sulla base delle caratteristiche dei predetti punti (senza tener conto dell'energia elettrica prodotta e consumata all'interno del SDC), mentre l'energia elettrica prelevata dal singolo utente del SDC per il tramite del proprio punto di connessione alla rete del SDC e le caratteristiche del predetto punto rilevino solo ai fini della ripartizione tra i diversi utenti del SDC di quanto dovuto complessivamente. A tal fine i gestori di SDC applicano quanto previsto all'articolo 21 del TISDC;

⁴ Il libero accesso al sistema elettrico si esplica garantendo a ogni utente di ciascun SDC, in alternativa:

- l'accesso al solo libero mercato elettrico e la possibilità di potere usufruire di un'impresa di vendita diversa da quella storicamente operante nel SDC, pur rimanendo un utente del SDC. In tal caso, il libero accesso al sistema elettrico può essere garantito senza modificare la connessione al SDC dell'utenza del relativo utente;
- l'accesso al sistema elettrico in tutte le sue parti divenendo a tutti gli effetti un'utenza e un relativo utente della rete con obbligo di connessione di terzi, con la conseguente garanzia di usufruire del trattamento tariffario vigente in relazione alle reti con obbligo di connessione di terzi, delle regole tecniche di connessione previste per le medesime reti elettriche, nonché di tutti gli altri servizi previsti obbligatoriamente per le medesime reti elettriche, ivi incluso l'accesso al libero mercato. In tal caso, il libero accesso al sistema elettrico può essere garantito, sulla base di scelte operate dal gestore di rete con obbligo di connessione di terzi nel rispetto dei principi di economicità e non discriminazione, mediante la connessione fisica o virtuale alla rete del gestore concessionario (Terna/impresa distributrice concessionaria territorialmente competente).

⁵ L'articolo 14 del TIT disciplina i corrispettivi (componente CTR_E e componente CTR_P) per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica prelevata dalle imprese distributrici dalla RTN.

⁶ L'articolo 15 del TIT disciplina i corrispettivi per i servizi di trasmissione (corrispettivi $TRAS_E$ e $TRAS_P$) previsti dall'articolo 7 del TIT) e di distribuzione (corrispettivi previsti dall'articolo 9 del TIT) dell'energia elettrica prelevata dalle imprese distributrici dalle reti di distribuzione.

⁷ La Parte II, Titolo 5, del TIT disciplina i prelievi di energia elettrica reattiva e i relativi corrispettivi per prelievi di energia elettrica reattiva nei punti di interconnessione.

- in relazione alla regolazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione per gli utenti del SDC, il gestore del SDC possa applicare ai predetti utenti condizioni tecnico-economiche autonome e diverse dalle tariffe fissate dall'Autorità;
- per ciascuna utenza in prelievo connessa al SDC, il gestore del SDC fatturi all'impresa di vendita titolare del relativo contratto di trasporto e dispacciamento i corrispettivi relativi ai servizi di trasmissione e di distribuzione di cui al precedente alinea, nonché gli oneri generali di sistema che, ai sensi dell'articolo 21 del TISDC, sono imputabili alla medesima utenza, secondo le modalità e le tempistiche previste dalla regolazione generale;
- l'applicazione delle disposizioni in materia di dispacciamento avvenga in relazione all'energia elettrica immessa e all'energia elettrica prelevata da ciascun utente attraverso il punto di connessione della propria utenza alla rete del SDC e che alla predetta energia elettrica immessa e prelevata si applichino i coefficienti di perdita convenzionali previsti dall'articolo 76, comma 76.1, lettere a) e b), del Testo Integrato *Settlement* (TIS, Allegato A alla deliberazione ARG/elt 107/09) in relazione al livello di tensione del punto di connessione dell'utenza del SDC alla medesima rete con obbligo di connessione dei soli terzi connettabili.

1.8 Con particolare riferimento all'articolo 22 del TISDC, si evidenzia che le corrispondenti disposizioni regolatorie sono state oggetto di contenzioso presso i Tribunali Amministrativi e, da ultimo, presso il Consiglio di Stato. Quest'ultimo, con le sentenze del 7 giugno 2021, n. 4346, n. 4347 e n. 4348, ha confermato le sentenze del TAR Lombardia del 23 novembre 2020, n. 2234, n. 2235 e n. 2236, relative all'annullamento del medesimo articolo 22 del TISDC, prevedendo che l'Autorità avvii un supplemento istruttorio, al fine di ripartire gli oneri relativi al servizio di dispacciamento erogato alle utenze dei SDC secondo criteri di proporzionalità e che tengano conto dell'effettivo utilizzo del predetto servizio.

1.9 L'Autorità, pertanto, con la deliberazione 323/2021/R/eel, ha avviato il procedimento per ottemperare a quanto previsto dalle sentenze del Consiglio di Stato del 7 giugno 2021 e con il documento per la consultazione 156/2022/R/eel ha evidenziato gli esiti del supplemento istruttorio svolto e definito i propri orientamenti per ottemperare alle sentenze del Consiglio di Stato del 7 giugno 2021 confermando la formulazione dell'articolo 22 del TISDC vigente prima delle sentenze della giustizia amministrativa richiamate nel paragrafo 1.8.

1.10 Si evidenzia infine che le modalità di erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita previste dal TISDC trovano applicazione a decorrere:

- dal 1 gennaio 2018 nel caso di RIU;
- dal 1 luglio 2019 nel caso di ASDC diversi da quelli di cui al successivo alinea;
- dal 1 gennaio 2022 nel caso di reti portuali e aeroportuali che potrebbero essere classificate come ASDC e che saranno inserite nel Registro degli ASDC successivamente al 31 dicembre 2019.

Fino al decorrere delle date precedentemente indicate i diversi SDC continuano a essere gestiti con le medesime modalità utilizzate prima dell'entrata in vigore della deliberazione 539/2015/R/eel e del relativo TISDC (quindi, come se la configurazione elettrica fosse un'unica unità di consumo, eventualmente presso cui siano installati anche impianti di produzione di energia elettrica, connessa alla rete con obbligo di connessione di terzi attraverso il/i punto/i di interconnessione con la medesima rete con obbligo di connessione di terzi).

Le modifiche normative in materia di SDC introdotte con il decreto legislativo 210/21 e le conseguenti azioni dell'Autorità

1.11 Con il decreto legislativo 210/21, di attuazione della direttiva 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, è stato completato il recepimento nell'ordinamento nazionale della disciplina in materia di SDC prevedendo, tra l'altro, che:

- dal 26 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 210/21) possano essere realizzati nuovi SDC per la distribuzione di energia elettrica a unità di consumo industriali, commerciali o di servizi condivisi collocate in un'area geograficamente limitata, purché siano rispettate una serie di condizioni e purché il gestore del SDC sia titolare di una sub-concessione di distribuzione stipulata con l'impresa distributrice concessionaria competente nel territorio interessato e previamente autorizzata dal Ministero della Transizione Ecologica (articolo 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo 210/21);
- i nuovi SDC siano considerati reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi (articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 210/21);
- il gestore di un SDC, in conformità con quanto previsto dalla normativa europea, sia esentato dall'obbligo di approvazione delle tariffe applicate o delle metodologie di calcolo delle stesse da parte dell'Autorità, dall'obbligo di approvvigionamento dei servizi non relativi alla frequenza e dell'energia elettrica a copertura delle perdite di rete secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato e dall'obbligo di presentazione del piano di sviluppo della rete di distribuzione (articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 210/21);
- le reti elettriche individuate dall'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 93/11, autorizzate o realizzate alla data del 15 agosto 2009 e ad oggi non inserite nel Registro degli ASDC possano essere incluse nel Registro degli ASDC previo invio all'Autorità, entro il 26 giugno 2022, di apposita comunicazione (articolo 17, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 210/21).

1.12 A tal fine il decreto legislativo 210/21 prevede altresì che:

- con decreto del Ministro della Transizione Ecologica sia istituito l'albo dei SDC nuovi ed esistenti (questi ultimi sono quelli autorizzati o realizzati alla data del 15 agosto 2009, ivi inclusi quelli non ancora censiti e per i quali i

relativi gestori effettueranno la comunicazione all'Autorità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo 210/21) e sia definita la procedura di autorizzazione alla stipula della sub-concessione da parte del medesimo Ministero (articolo 17, comma 7, del decreto legislativo 210/21);

- l'Autorità provveda a:
 - a) predisporre le convenzioni-tipo per il rilascio della sub-concessione di cui al paragrafo 1.11 (l'articolo 17, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 210/21);
 - b) approvare le linee guida sulla base delle quali deve essere verificato il rispetto delle condizioni per cui il sistema elettrico in oggetto possa essere classificato come SDC, nonché a stabilire condizioni specifiche per la delimitazione geografica dei siti su cui è possibile realizzare SDC (l'articolo 17, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 210/21);
 - c) adeguare, ove necessario, la regolazione prevista per i SDC (l'articolo 17, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 210/21);
 - d) determinare le modalità attraverso le quali un utente del SDC può richiedere all'Autorità di esaminare e approvare le tariffe praticate dal gestore del SDC ovvero le metodologie di calcolo delle medesime tariffe (l'articolo 17, comma 6, lettera d), del decreto legislativo 210/21).

1.13 Le norme in materia di SDC previste dal decreto legislativo 210/21:

- introducono una differenziazione fra nuovi SDC e SDC esistenti (tra questi ultimi rientrano anche quelli non ancora censiti e per i quali i relativi gestori effettueranno la comunicazione all'Autorità entro il 26 giugno 2022), poiché:
 - a) per i SDC esistenti continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti, secondo cui i relativi gestori sono equiparati a imprese distributrici (pur essendo privi di concessioni) e le componenti a copertura degli oneri generali di sistema trovano applicazione solo con riferimento all'energia elettrica prelevata attraverso i punti di interconnessione con la rete pubblica con obbligo di connessione di terzi gestita da un soggetto concessionario (Terna ovvero imprese distributrici concessionarie);
 - b) i nuovi SDC sono considerati reti pubbliche di distribuzione con obbligo di connessione di terzi, per cui i relativi gestori svolgono l'attività di distribuzione per il tramite di una apposita sub-concessione. Pertanto, per effetto delle disposizioni previste dall'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 244/16, le componenti a copertura degli oneri generali di sistema trovano applicazione con riferimento a tutta l'energia elettrica prelevata dai punti di connessione dei clienti finali connessi alla rete dei SDC;
 - c) i SDC esistenti possono modificare il proprio ambito territoriale (il che non era in precedenza consentito) previa richiesta di sub-concessione ai sensi dell'articolo 17, comma 8, del decreto legislativo 210/21 e conseguente applicazione della regolazione vigente per i nuovi SDC;
- dispongono la riapertura dei termini per l'inserimento nel Registro degli ASDC delle configurazioni elettriche esistenti (autorizzate o realizzate) alla data del 15 agosto 2009, che non hanno presentato istanza entro il 30 settembre 2018

ma che l'hanno presentata, come previsto dall'articolo 17, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 210/21, entro il 26 giugno 2022, e conseguentemente:

- a) sanano la situazione delle configurazioni elettriche che, in violazione della regolazione vigente, hanno continuato a operare nel sistema elettrico come unico cliente finale senza avviare un percorso di regolarizzazione anche dopo il 30 settembre 2018. Infatti, ai sensi dell'articolo 9, comma 9.2bis, del TISDC, a seguito della mancata presentazione dell'istanza per essere ricompresi nel Registro degli ASDC, le utenze connesse alle medesime configurazioni (unità di consumo e impianti di produzione) sarebbero dovute diventare utenze della rete pubblica con obbligo di connessione di terzi (attraverso la disconnessione dalla rete privata e la connessione diretta alla rete pubblica con obbligo di connessione di terzi ovvero attraverso l'utilizzo della rete privata tramite l'attivazione di punti di connessione virtuali), pena l'applicazione dei conguagli e le maggiorazioni previsti dal punto 11 della deliberazione 276/2017/R/eel;
- b) pongono la necessità di recuperare, in maniera retroattiva, gli importi dovuti e non versati da parte dei relativi gestori di SDC e utenti per effetto della mancata applicazione del TISDC, in modo tale da allineare la regolazione ad essi applicata alla regolazione che è stata applicata ai SDC inseriti nel Registro delle RIU ovvero nel Registro degli ASDC nel rispetto della regolazione vigente e delle relative tempistiche.

1.14 Peraltro, si evidenzia che la necessità di recuperare, in maniera retroattiva, gli importi dovuti e non versati per effetto della mancata/ritardata applicazione del TISDC da parte di gestori di SDC è un'eventualità che si è già verificata in passato nel periodo di prima attuazione della regolazione definita con il TISDC, sia in relazione ad alcune RIU che ad alcuni ASDC, e che potrebbe verificarsi anche in futuro per le configurazioni elettriche attualmente già inserite nel Registro degli ASDC ovvero per le configurazioni elettriche quali i porti e gli aeroporti che in virtù del particolare regime normativo non hanno un termine ultimo per richiedere l'inserimento nel Registro degli ASDC.

1.15 L'Autorità, pertanto, con la deliberazione 120/2022/R/eel, di avvio dei procedimenti per l'implementazione delle disposizioni previste dai decreti legislativi 199/21 e 210/21 in materia di autoconsumo, ha disposto l'avvio di uno specifico procedimento, da completarsi entro il 30 settembre 2022, per l'aggiornamento, tra l'altro, del TISDC al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 210/21, nell'ambito dell'obiettivo strategico OS.21, lettera f), del Quadro Strategico 2022-2025 dell'Autorità. In tale contesto l'Autorità ha, inoltre, ritenuto opportuno escludere dal medesimo avvio di procedimento l'attività di predisposizione delle convenzioni-tipo per il rilascio della sub-concessione, di cui all'articolo 17, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 210/21, rinviando a successive determinazioni l'avvio di un procedimento specifico, da effettuarsi a seguito dell'adozione, da parte del Ministro della Transizione Ecologica, della procedura di autorizzazione alla stipula della sub-

concessione, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 210/21.

1.16 Nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 120/2022/R/eel l'Autorità ha pubblicato la deliberazione 236/2022/R/eel recante "Attuazione dell'articolo 17, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 e avvio di un procedimento per la definizione di un meccanismo automatico per il recupero degli importi dovuti e non versati da parte dei gestori di sistemi di distribuzione chiusi a seguito della ritardata applicazione della regolazione vigente in materia" con la quale l'Autorità ha:

- dato attuazione a quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 210/21:
 - a) modificando il termine previsto dall'articolo 9, commi 9.2, 9.2bis e 9.2ter, del TISDC entro cui i gestori di configurazioni elettriche esistenti (autorizzate o realizzate) alla data del 15 agosto 2009 e tuttora in esercizio possono presentare l'istanza per l'inserimento delle medesime configurazioni elettriche nel Registro degli ASDC di cui all'articolo 9, comma 9.1, lettera b), del TISDC e ponendolo pari alla data del 26 giugno 2022;
 - b) prevedendo che il gestore di una rete elettrica autorizzata o realizzata alla data del 15 agosto 2009 che rispetta i requisiti di cui all'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 93/11 e che non è già inserita nel Registro degli ASDC di cui all'articolo 9, comma 9.1, lettera b), del TISDC deve presentare all'Autorità l'istanza di cui all'articolo 17, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 210/21 entro il 26 giugno 2022, secondo le modalità di cui all'articolo 9 del TISDC;
 - c) prevedendo che, per i soli gestori che presentano la richiesta di inserimento delle proprie reti nel Registro degli ASDC ai sensi dell'articolo 17, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 210/21, il termine per la presentazione della relazione tecnica descrittiva prevista dall'articolo 9, comma 9.10, del TISDC sia posposto alla data del 31 dicembre 2023;
- rinviato a successivi provvedimenti l'attuazione delle altre previsioni normative in materia di SDC previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 210/21;
- avviato un procedimento per la definizione di un meccanismo automatico per il recupero degli importi dovuti e non versati da parte dei gestori di SDC a seguito della ritardata applicazione della regolazione vigente che prevede anche l'introduzione di penali economiche crescenti nel tempo finalizzate a incentivare i gestori di SDC che non hanno applicato ovvero non stanno applicando le disposizioni regolatorie previste dalla deliberazione 539/2015/R/eel e dal relativo TISDC a ottemperare il prima possibile alle già menzionate disposizioni regolatorie.

Oggetto e finalità del presente documento per la consultazione

- 1.17 Nell'ambito dell'avvio di procedimento di cui alla deliberazione 236/2022/R/eel, l'Autorità, con il presente documento per la consultazione, pertanto, descrive i propri orientamenti in materia di definizione di un meccanismo automatico per il recupero degli importi dovuti e non versati da parte di gestori SDC a seguito della ritardata applicazione della regolazione vigente in materia.
- 1.18 La necessità di definire un meccanismo automatico per il recupero degli importi dovuti e non versati da parte di gestori di SDC a seguito della ritardata applicazione della regolazione vigente in materia deriva peraltro dalle seguenti considerazioni:
- allo stato attuale, l'applicazione del TISDC è ampiamente consolidata e pertanto non è più opportuno procedere all'attività di ricalcolo puntuale ex post dei mancati versamenti in relazione ai corrispettivi di trasmissione, di distribuzione e di dispacciamento;
 - i ritardi nell'applicazione del TISDC hanno dei riflessi sia in termini di mancata corresponsione dei corretti corrispettivi tariffari di trasmissione, di distribuzione e di dispacciamento applicabili, sia in termini di contrazione dei diritti degli utenti di SDC (primo fra tutti il diritto di potere acquistare energia elettrica sul libero mercato), oltre che in relazione agli obblighi di mancato rispetto, da parte del gestore del SDC, della regolazione dell'Autorità e dei doveri che tale regolazione impone ai medesimi soggetti;
 - è necessario introdurre un meccanismo che incentivi ulteriormente i gestori dei SDC ad ottemperare nel più breve tempo possibile agli obblighi previsti dalla normativa in materia di SDC e conseguentemente procedere alla corretta applicazione del TISDC.

2. Orientamenti dell'Autorità in materia di definizione di un meccanismo automatico per il recupero degli importi dovuti e non versati da parte di gestori di SDC a seguito della ritardata applicazione della regolazione vigente in materia

- 2.1 Si ritiene che nell'ambito del meccanismo automatico oggetto di definizione con il presente documento per la consultazione il soggetto a cui vada imputato il pagamento degli importi dovuti e non versati a seguito della ritardata applicazione della regolazione vigente in materia di SDC sia il gestore del SDC in quanto responsabile del ritardo nella mancata applicazione del TISDC (di seguito: gestore di SDC inadempiente).
- 2.2 Si ritiene che il soggetto deputato a quantificare l'ammontare degli importi dovuti e non versati per effetto della ritardata applicazione della regolazione vigente in materia e a imputarlo al gestore di SDC inadempiente, anche per uniformità con quanto previsto per i clienti finali "nascosti" dal punto 11. della deliberazione 276/2017/R/eel, sia Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) e che la medesima CSEA destini gli importi recuperati a:

- il Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi, di cui all'articolo 41, comma 41.1, lettera g), del TIT alimentato dalla componente tariffaria UC₃, in relazione ai recuperi dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché alle relative eventuali penali (si veda a tal proposito quanto previsto dal paragrafo 2.5) corrisposti dai gestori dei SDC inadempienti;
 - Terna in relazione ai recuperi relativi ai corrispettivi di dispacciamento, nonché alle relative eventuali penali (si veda a tal proposito quanto previsto dal paragrafo 2.5) corrisposti dai gestori dei SDC inadempienti.
- 2.3 Si ritiene, inoltre, che l'ammontare degli importi dovuti e non versati per effetto della ritardata applicazione della regolazione vigente in materia di SDC che CSEA deve procedere a recuperare dal singolo gestore di SDC inadempiente debba essere posto pari alla sommatoria de:
- a) il valore massimo tra zero e la differenza fra:
 - i corrispettivi di trasporto che il gestore del SDC avrebbe versato per effetto dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 15 del TISDC nel periodo oggetto di mancata applicazione delle disposizioni regolatorie disciplinate dal TISDC (di seguito: periodo oggetto di regolarizzazione) di cui al paragrafo 2.4 e
 - i corrispettivi di trasporto effettivamente versati nel periodo oggetto di regolarizzazione;
 - b) il valore massimo tra zero e la differenza fra:
 - i corrispettivi di dispacciamento che gli utenti del SDC avrebbero versato nel periodo oggetto di regolarizzazione per effetto dell'applicazione dell'articolo 22 del TISDC come verrà modificato in esito al procedimento avviato con la deliberazione 323/2021/R/eel e
 - i corrispettivi di dispacciamento effettivamente versati dagli utenti del SDC nel periodo oggetto di regolarizzazione;
 - c) gli importi relativi all'eventuale applicazione delle penali di cui al paragrafo 2.5.
- 2.4 Per le finalità di cui al paragrafo 2.3, il periodo oggetto di regolarizzazione di un determinato SDC è l'intervallo compreso tra:
- la data di decorrenza di applicazione del TISDC per la particolare tipologia di SDC oggetto di regolarizzazione richiamata nel paragrafo 1.10 e
 - la data, comunicata dal Sistema Informativo Integrato (SII) a CSEA, a decorrere dalla quale la regolazione dei servizi di trasporto e di dispacciamento, sia in relazione all'energia elettrica scambiata con le altre reti nei punti di interconnessione, sia in relazione all'energia elettrica prelevata e immessa nei punti di connessione alla rete del SDC dalle singole utenze del SDC, è stata effettuata sulla base delle disposizioni regolatorie del TISDC.
- 2.5 Peraltro, come già evidenziato nei paragrafi 1.16 e 1.18, si ritiene opportuno, introdurre un meccanismo basato su penali economiche crescenti nel tempo che

incentivi ulteriormente i gestori dei SDC inadempienti a regolarizzarsi nel più breve tempo possibile e conseguentemente a procedere alla corretta applicazione del TISDC. In particolare, si ritiene opportuno prevedere che:

- a) il gestore di una rete elettrica portuale o aeroportuale che possiede i requisiti per essere classificata come SDC e che presenta all’Autorità l’istanza per l’inserimento della sua rete nel Registro degli ASDC dopo il 31 dicembre 2022, sia soggetto alla corresponsione a CSEA di una penale pari:
 - i. al 10% degli importi di cui al paragrafo 2.3, lettere a) e b) nel caso in cui sia il gestore del SDC a presentare autonomamente l’istanza;
 - ii. al 30% degli importi di cui al paragrafo 2.3, lettere a) e b) nel caso in cui al gestore del SDC sia stato intimato di presentare istanza in quanto individuato dall’Autorità a seguito di propri controlli o verifiche ispettive ovvero di segnalazioni effettuate da altri soggetti quali a titolo di esempio le imprese distributrici, Terna, l’Agenzia delle Dogane, il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
 - b) il gestore di un SDC che, a seguito dell’inserimento della propria rete elettrica nel relativo Registro, completi le attività propedeutiche alla piena implementazione del TISDC e conseguentemente avvii l’erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita agli utenti dei SDC conformemente a quanto previsto dal TISDC, oltre i 12 mesi dalla data di avvenuto inserimento nel relativo Registro (è da intendersi come la data di pubblicazione della deliberazione dell’Autorità con cui si è proceduto a inserire il SDC nei Registri degli SDC) sia soggetto alla corresponsione a CSEA di una penale, eventualmente aggiuntiva rispetto a quella prevista nella precedente lettera a), del 2% degli importi di cui al paragrafo 2.3, lettere a) e b). La menzionata penale è incrementata di 2 punti percentuali per ogni ulteriore quadrimestre di ritardo nell’avvio dell’erogazione dei servizi ai sensi del TISDC successivo ai 16 mesi dalla data di avvenuto inserimento nei Registri dei SDC.
- 2.6 CSEA, a seguito dell’inserimento di un SDC all’interno dei Registri degli SDC ovvero del ricevimento di una comunicazione dell’Autorità con cui si indicano i gestori di SDC che hanno avviato l’erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita agli utenti dei SDC conformemente a quanto previsto dal TISDC in ritardo rispetto a quanto previsto dal TISDC (vedasi paragrafo 1.10), avvia, sulla base dei criteri descritti nei paragrafi precedenti, le attività funzionali al recupero degli importi dovuti e non versati da ciascun gestore di SDC inadempiente e, una volta quantificato l’ammontare di cui al paragrafo 2.3, procede a imputarlo al gestore di SDC inadempiente prevedendo che quest’ultimo possa avvalersi della facoltà di effettuare pagamenti rateali.
- 2.7 Per le finalità di cui al presente documento per la consultazione CSEA può:
- avvalersi delle imprese distributrici competenti e di Terna per effettuare i calcoli di cui ai paragrafi 2.3, lettere a) e b);

- richiedere alle imprese distributrici, a Terna, ai gestori dei SDC e al SII le informazioni e i dati di misura necessari per lo svolgimento dei propri compiti assegnati con il presente provvedimento.

- | |
|--|
| <p><i>S1. Si condivide quanto definito con il presente documento per la consultazione?</i></p> <p><i>S2. Si condividono le tempistiche individuate entro le quali i gestori di SDC inadempienti non siano soggetti anche alla corresponsione delle penali in relazione ai recuperi tariffari?</i></p> <p><i>S3. Si condividono le modalità di determinazione delle penali che i gestori di SDC inadempienti saranno tenuti a corrispondere e la relativa differenziazione?</i></p> |
|--|